



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 03/02/2006

Bollettino regionale

DISEGNO DI LEGGE 23 gennaio 2006, n. 5

"Istituzione della riserva naturale regionale orientata 'Palude la Vela'"

Relazione illustrativa

In attuazione della L.R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia", il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la preconferenza per l'area naturale "Riserva naturale regionale orientata Palude La Vela" sita nel Comune di Taranto ed individuata dalla stessa Legge Regionale all'art. 5, scheda B4.

La preconferenza ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla preconferenza sono stati invitati: l'Amministrazione Provinciale di Taranto, l'Amministrazione Comunale di Taranto, le competenti Amministrazioni dello Stato, i Consorzi di Bonifica, le Associazioni Agricole Imprenditoriali e Protezionistiche.

Gli incontri svolti hanno portato all'elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge.

La superficie totale della Riserva è di 116 ha. Si tratta di una zona umida ubicata a circa 8 Km dalla città di Taranto, lungo la parte orientale del Mar Piccolo, individuata come importante zona di sosta e svernamento per molte e rare specie acquatiche inserite nella Direttiva 92/43. A sud è delimitata da una pineta del demanio marittimo, ad ovest dal mare, a nord ed a est dalla strada che collega Taranto a Martina Franca ed al rione Paolo VI.

Circa 50 ha della palude sono acquitrini, parzialmente bordati da pinete (impianto artificiale di pino d'Aleppo) che occupano una superficie di quasi 60 ha. La parte restante dell'area è zona coltivata.

Le cenosi vegetali alofite ed igrofile sono rappresentate da *Salicornia fruticosa*, *Salicornia erbacea*, *Orbione portulacoides*, *Puccinella festucaeformis*, *Kochia hirsuta*, *Phragmites australis* e *Scirpus maritimum*.

Il popolamento a vertebrati comprende numerose specie, per buona parte appartenente alla classe Uccelli. La zona è importante soprattutto come sito di sosta e svernamento dell'avifauna acquatica costituita soprattutto da acquatici, Ardeidi, Anatidi, Caratridi e Scolopacidi. Le specie più importanti sono Cavalieri d'Italia, Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Garzetta, spatola, Mignattino, Moretta tabaccata, Starna zampenere e Fratino (nidificante).

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale protetta regionale "Palude La Vela" (art.1) classificandola come "Riserva naturale orientata" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a) della L.r. 19/97, la denomina "Riserva naturale regionale orientata Palude La Vela" e la delimita riportando, su

cartografia in scala 1:10.000 la perimetrazione approvata, in sede di preconferenza, assieme al documento di indirizzo.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del d.d.l. da parte della Giunta Regionale, le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L.r. 19/97 ed all'art. 6 della L. 394/91, come riprese all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione della Riserva dal momento della sua istituzione.

La zonizzazione provvisoria, di cui all'art.3, suddivide il territorio della Riserva in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), ed avrà validità fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art. 7 del presente disegno di legge e all'art. 20 della L.R. 19/9. La superficie totale del territorio della Riserva è di 115.86 ha di cui 101.24 ha perimetrati come zona 1 (zona centrale) ed i restanti come zona 2 (fascia di protezione). Nella zona 1 sono comprese le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; nella zona 2 quelle che, pur contenendo valori ambientali e culturali, presentano una maggiore antropizzazione e che più si prestano per la promozione di attività produttive di tipo sostenibili. Il Piano Territoriale potrà modificare i confini delle zone e dettagliarle ulteriormente, così come indicato all'art.12 della L. 394/91, al fine di una più articolata tutela degli ambienti naturali ed una migliore integrazione tra difesa dell'ambiente ed attività umane.

L'art. 4 prevede che la gestione della Riserva sarà affidata a un Ente di gestione, che, provvisoriamente e per almeno tre anni dalla pubblicazione della legge istitutiva, è individuato nell'Amministrazione Comunale di Taranto. È altresì previsto che, in caso di gravi inadempienze dell'Ente nella gestione della Riserva, si possa far luogo al commissariamento (art.15).

L'art. 5 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Fino all'adozione del Piano Territoriale della Riserva, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato Regionale all'Ecologia, concedere deroghe ad alcune norme di salvaguardia esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale e d'intesa con l'Ente gestore.

Gli articoli 6-7-8-9 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'Ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive della Riserva: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno della Riserva. L'Ente di gestione, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno della Riserva (art. 10); fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione rilascerà parere obbligatorio. Inoltre, dalla data di costituzione dell'Ente di gestione e fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, le deroghe, così come riportato precedentemente, saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia, d'intesa con l'Ente di gestione.

Gli articoli 11 e 12 regolano, rispettivamente, le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia e gli indennizzi che l'Ente di gestione dovrà risarcire ai proprietari per eventuali danni economici causati alle attività agro-silvo-pastorali. L'art. 13 regola la sorveglianza della Riserva, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

Il controllo (art. 14) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.r. 19/97.

Con l'art. 16 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza.

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
Ing. Francesca Pace

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

L'Assessore regionale all'Ecologia
Prof. Michele Losappio

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Riserva Naturale
Regionale Orientata
"Palude La Vela"

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria

Articolo 4 - Ente di gestione

Articolo 5 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

Articolo 6 - Strumenti di attuazione

Articolo 7 - Piano territoriale dell'area naturale protetta

Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 9 - Regolamento

Articolo 10 -Nulla osta e pareri

Articolo 11 - Sanzioni

Articolo 12 - Indennizzi

Articolo 13 - Sorveglianza del territorio

Articolo 14 - Controllo

Articolo 15 - Commissariamento

Articolo 16 - Norme finanziarie

Articolo 1

Istituzione

dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale Orientata 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela".

2. I confini della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" ricadente sul territorio del Comune di Taranto, è riportata nella cartografia in scala 1:10.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Taranto, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'art. 3 e presso l'Amministrazione comunale di Taranto.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dalla Regione Puglia.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Articolo 3

Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, la Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude la Vela", è suddivisa in:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

Articolo 4

Ente di gestione

1. La gestione della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" è affidata, in via provvisoria, e in ogni caso per un tempo non inferiore a tre anni, al Comune di Taranto, che vi provvederà coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Taranto, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un direttore della Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento dovrà essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

Articolo 5

Norme generali di tutela

del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della L. n.394/91, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865; Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici

dell'Assessorato Regionale Orientata agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano Territoriale della Riserva, la competente struttura regionale di cui all'art. 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle zone 2 di cui al precedente articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza del Comune interessato.

Articolo 6

Strumenti di attuazione

Per l'attuazione delle finalità della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", l'ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

Articolo 7

Piano territoriale dell'area naturale protetta

Il Piano territoriale della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", è predisposto dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio Comunale di Taranto con i tempi e le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 19/97. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Articolo 8

Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'ente di gestione con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Articolo 9

Regolamento

Il regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 4, l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", ed è adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

Articolo 10

Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni ed alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2.

5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

6. L'Ente di gestione è delegato, quale Autorità competente ai sensi della L. R. 11/2001, al rilascio dei pareri relativi alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE ed all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dell'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003, per piani ed interventi ricadenti in tutto o in parte nel proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) IT130004 "Mar Piccolo".

7. L'Ufficio competente dell'ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve Naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

Articolo 11

Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art.4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità

delle disposizioni formulate dall'ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L.394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.11 sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela".

Articolo 12

Indennizzi

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nella Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", sono erogati direttamente dall'ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

- a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
- b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Articolo 13

Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Taranto e alle Guardie Ecologiche Volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2., della legge 394/91.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Articolo 14

Controllo

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" sono affidate all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta Regionale, che potranno prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato Regionale all'Ecologia. Tale documento dovrà essere approvato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e, successivamente, pubblicato sul B.U.R.P.

4. L'ente di gestione provvede ad inviare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Articolo 15

Commissariamento

In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Ecologia può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce l'ente nella gestione della Riserva Naturale Regionale Orientata.

Articolo 16

Norma finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'ente di gestione.

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei ad integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.